

AGENZIA REGIONALE RIFIUTI E ACQUE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 febbraio 2006
Costituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

[G.U.R.S. 28-04-2006, N. 22]

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

(omissis)

Decreta:

Art. 1

Costituzione

È avviata la costituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ente strumentale della Regione e di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo.

L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanao gli indirizzi programmatici.

L'Agenzia esercita, nell'ambito della Regione siciliana, i compiti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7 della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

Art. 2

Trasferimenti di competenze, opere e strumentazioni

Per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, sono trasferite all'Agenzia tutte le funzioni amministrative ed operative esercitate dalle strutture dell'Amministrazione regionale, alla data del presente provvedimento, nelle materie di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7 della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nei limiti e con le modalità sotto indicate.

Con riferimento alle competenze affidate con le lettere da *a)* ad *f)* del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 19/2005, l'Agenzia, nell'ambito delle attività per la gestione integrata delle acque, dovrà curare l'attuazione degli APQ sulle risorse idriche e delle misure 1.02, 1.04 ed 1.05 del P.O.R. Sicilia 2000/2006. Inoltre, l'Agenzia dovrà curare anche il piano regionale degli acquedotti ed il piano per la dissalazione, nonché le attività per la gestione dei dissalatori e delle relative condotte.

L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dovrà assicurare l'approvazione dei piani d'ambito e dei regolamenti del servizio idrico integrato, con il conseguente aggiornamento dei PARF, provvedendo al rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico.

Con riferimento alle competenze attribuite all'Agenzia con le lettere da *g)* ad *n)* del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 19/2005, si precisa che l'Agenzia dovrà curare l'attuazione della sottomisura 1.01.C, nell'ambito della misura 1.01 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Con riferimento alle competenze attribuite all'Agenzia con le lettere da *o)* a *t)* del comma 3 dell'articolo 7 della L.R. n. 19/2005, si evidenzia che transitano all'Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili pertinenze delle stesse opere, nella disponibilità, a qualsiasi titolo, della Regione siciliana, dell'Ente sviluppo agricolo, dell'Ente acquedotti siciliani e dei consorzi di bonifica, le cui competenze sono state attribuite all'Agenzia stessa.

Con riferimento alle competenze affidate all'Agenzia con il comma 4 dell'articolo 7 della L.R. n. 19/2005, in materia di rifiuti e di bonifiche, si precisa che l'Agenzia dovrà fornire all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente i dati in proprio possesso sui rifiuti conferiti in discarica per la gestione del tributo speciale, i cui proventi continuano ad affluire alle casse regionali, e sui siti da bonificare per la gestione dell'anagrafe dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 22/1997, comma 12, in quanto attività non esplicitamente prevista dal successivo articolo 19, al quale fa riferimento il comma 4 dell'articolo 7 della L.R. n. 19/2005, di istituzione dell'Agenzia. Si precisa, inoltre, che l'Agenzia dovrà provvedere al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 22/1997, per gli impianti di ricerca e di sperimentazione, in quanto impianti, comunque, rientranti nella previsione dell'articolo 19, lettere *d)* ed *e)*, perché destinati ad effettuare operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti.

Con le predette funzioni, vengono trasferite all'Agenzia, con le modalità di cui al comma 16 dell'articolo 7 della L.R. n. 19 del 2005, le risorse finanziarie appostate nei relativi capitoli del bilancio regionale e degli enti sopra specificati per il corrente anno, ivi compresi i residui anche per le opere in corso, e viene, altresì, trasferita all'Agenzia la strumentazione tecnica utilizzata per l'espletamento degli stessi compiti.

Altresì, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, verranno trasferite all'Agenzia le funzioni ed i compiti regionali in atto esercitate dagli uffici del Commissario delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, con relative risorse finanziarie e strumentazioni.

È fatto onere ai dirigenti generali ed a quelli preposti alle strutture ed enti sopra specificati di individuare entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la documentazione, le risorse finanziarie e la strumentazione da trasferire all'Agenzia ai sensi del presente articolo.

Il ragioniere generale della Regione provvederà per l'attuazione del presente articolo, su proposta dei dirigenti di cui al precedente comma, ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia.

A seguito del trasferimento di funzioni, alle strutture dell'Amministrazione regionale verranno apportate le modifiche conseguenti.

Art. 3

Prime disposizioni in materia di personale

Nelle more della definizione della pianta organica e dei relativi regolamenti, nonché del trasferimento del personale con le procedure di cui all'articolo 7, comma 7, della L.R. n. 19 del 2005, il personale utilizzato dagli uffici del Commissario delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di essere comandato all'Agenzia. Può, altresì, chiedere di essere comandato il personale dell'Ente di sviluppo agricolo inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture alla data del 24 dicembre 2005, nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale di direzione e guardiania delle opere trasferite in servizio all'Ente sempre alla data suindicata. Il personale comandato, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta presso l'ente di provenienza.

Ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 5 del 2005, il trattamento economico fondamentale per il personale regionale in posizione di comando presso l'Agenzia rimane a carico dei rami di amministrazione di provenienza. Al predetto personale, per il trattamento giuridico, economico e previdenziale, si applicano le disposizioni legislative e contrattuali dell'amministrazione di provenienza. Per il personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, il trattamento economico fondamentale è anticipato dagli enti di appartenenza, fermo restando il rimborso da parte dell'Agenzia.

Il direttore generale dell'Agenzia, al fine di garantire il celere avvio dell'attività della struttura in tutte le sue articolazioni organizzative, è autorizzato a conferire incarichi di preposizione ai settori di cui all'articolo 7, comma 6, della L.R. n. 19 del 2005, finalizzati a:

- organizzare i settori di rispettiva competenza;
- predisporre le relative programmazioni tecniche ed economiche;
- porre in essere, per quanto di rispettiva competenza, i primi adempimenti necessari nell'ambito delle attribuzioni dell'Agenzia.

Gli incarichi di cui al comma precedente non possono avere durata superiore ad un anno e valgono, comunque, fino all'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 7, comma 11, della Legge Regionale n. 19 del 2005. Fino all'approvazione degli stessi regolamenti gli incaricati conservano il trattamento complessivo goduto negli enti di provenienza.

Art. 4

Prime disposizioni in materia di amministrazione e contabilità

Il direttore generale dell'Agenzia provvederà a predisporre il bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2006 e ad adottare con urgenza tutti i provvedimenti necessari per l'immediata attivazione dell'Agenzia stessa.

Art. 5

Pubblicazione e notifica

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e notificato a tutte le amministrazioni e strutture interessate.

PREZZARIO UNICO REGIONALE

Decreto Presidenziale 21 aprile 2006

Conferma, per l'anno 2006, del prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana.

[G.U.R.S. 19-05-2006, N. 25]

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

(omissis)

Decreta:

Art. 1

È confermata, per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n.7, l'adozione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 56 del 31 dicembre 2004 e successivi avvisi di rettifica ed errata corrige, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 8 del 25 febbraio 2005.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

COSTITUZIONE CATASTO RIFIUTI

Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 4 ottobre 2005

Istituzione presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per la Sicilia della sezione regionale del catasto dei rifiuti.

[G.U.R.S. 28-04-2006, N. 22]

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

(omissis)

Decreta:

Art. 1

Presso l'A.R.P.A. – Sicilia è istituita la sezione regionale del catasto dei rifiuti, con l'obiettivo di raccogliere, in un sistema unitario, articolato su scala regionale, tutti i dati relativi:

- 1) ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti iscritti all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, attraverso una rete di collegamento alla sezione regionale dell'albo gestori;
- 2) alle quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, raccolti, smaltiti e recuperati, sulla base dei dati ricavati dai M.U.D.;
- 3) alle autorizzazioni ed iscrizioni di cui agli articoli da 27 a 33 del citato D.Lgs. n. 22 del 1997;
- 4) alla detenzione di apparecchiature contenenti PCB, sulla base delle comunicazioni di cui al D.Lgs. n. 209 del 1999;
- 5) ogni altro dato in relazione alle esigenze dell'A.P.A.T.

Art. 2

L'A.R.P.A. Sicilia, nell'organizzare la sezione regionale del catasto dei rifiuti con i contenuti di cui al precedente articolo 1, dovrà provvedere a:

- a) qualificare e validare i dati raccolti;
- b) elaborare le informazioni qualificate;
- c) trasmettere le elaborazioni all'A.P.A.T.;

- d) costituire supporto informativo qualificato agli enti locali ed a tutti gli enti e soggetti pubblici interessati alle problematiche connesse ai rifiuti.

Art. 3

L'A.R.P.A. Sicilia dovrà curare che tutte le attività relative alla realizzazione del catasto dei rifiuti avvengano in accordo con la sezione nazionale del catasto dei rifiuti presso l'A.P.A.T. ed in collaborazione con il Commissario per l'emergenza rifiuti della Regione siciliana e con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 4

Il direttore generale dell'A.R.P.A. Sicilia, con proprio provvedimento, da adottarsi non oltre giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto, provvederà:

- 1) a designare il responsabile della sezione regionale del catasto dei rifiuti, cui affidare anche il compito di responsabile della qualità del dato;
- 2) a definire l'organigramma definitivo della detta sezione;
- 3) ad adottare soluzioni temporanee che consentano di raccogliere i dati relativi agli anni dal 1999 al 2001.

Art. 5

La sezione regionale dell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le province regionali e le camere di commercio, artigianato ed agricoltura, ciascuno per quanto di propria competenza, collaboreranno con l'A.R.P.A. Sicilia fornendo a quest'ultima i dati necessari alla costruzione del catasto dei rifiuti. Le modalità ed i tempi di acquisizione dei dati e/o delle elaborazioni saranno definiti mediante appositi accordi di programma.

Il presente decreto, dopo la registrazione presso la Corte dei conti, sarà pubblicato per intero nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

ZONIZZAZIONE QUALITÀ ARIA

Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2005

Adozione della zonizzazione del territorio della Regione siciliana in relazione alla qualità dell'aria.

[G.U.R.S. 17-03-2006, N. 14]

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

(omissis)

Decreta:

Articolo unico

È adottata la zonizzazione del territorio della Regione siciliana, redatta ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, di cui agli allegati 1 (Valutazione preliminare della qualità dell'aria e criteri seguiti per la zonizzazione), 2 (Zonizzazione) e 3 (Cartografia), che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet di questo Assessorato.

PROGRAMMA STRADE ESTERNE COMUNALI

Decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 20 febbraio 2006

Approvazione del programma triennale 2006-2008 e del programma regionale di spesa 2006, relativi alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche riguardanti la costruzione, il completamento,

il miglioramento, la riparazione, sistemazione e manutenzione straordinaria di strade esterne comunali anche se di competenza degli enti locali della Regione.

[G.U.R.S. 31-03-2006, N. 16]

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

(omissis)

Decreta:

Art. 1

Ai sensi degli articoli 14 e 14-*bis* della Legge n. 109/1994, nel testo coordinato con le Leggi Regionali 2 agosto 2002, n. 7; 19 maggio 2003, n. 7 e 29 novembre 2005, n. 16, sono approvati il programma per il triennio 2006-2008 ed il programma regionale di spesa per l'anno 2006 dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00, relativi alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione e alla manutenzione straordinaria di strade esterne comunali anche se di competenza degli enti locali della Regione, come risulta dall'elenco allegato sotto la lettera A) formante parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il suddetto importo di Euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 10, della Legge n. 109/1994, nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003, è destinato per le finalità sopraindicate.

Art. 3

La spesa complessiva di Euro 1.000.000,00 graverà sul capitolo 672109 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

Decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 20 febbraio 2006

Disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia dei lavori da parte dei dipartimenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dell'Osservatorio regionale lavori pubblici, delle Stazioni uniche appaltanti e dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

[G.U.R.S. 14-04-2006, N. 19]

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

(omissis)

Decreta:

Art. 1

Oggetto del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia dei lavori da parte dei dipartimenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, delle Stazioni uniche appaltanti e dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

Art. 2

Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati dal responsabile del procedimento con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.
4. I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 100.000 Euro, con esclusione dell'I.V.A.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi, con riguardo alle esigenze degli uffici di cui articolo 1, nei limiti degli importi sotto indicati al netto dell'I.V.A.:
 - 1) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, divulgative, formative e tecnico-scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione in Italia e all'estero, nonché le spese per ospitare i relatori, fino all'importo di 100.000 Euro;
 - 2) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni fino all'importo di 100.000 Euro;
 - 3) divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, fino all'importo di 50.000 Euro;
 - 4) acquisto e legature di libri, stampe, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia, fino all'importo di 50.000 Euro;
 - 5) lavori di traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura, fino all'importo di 50.000 Euro;
 - 6) lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica fino all'importo di 100.000 Euro;
 - 7) spese di cancelleria, materiale di facile consumo (carta igienica, toner, detersivi, materiale elettrico, materiale telefonico, etc.) fino all'importo di 100.000 Euro;
 - 8) spese per la riparazione e manutenzione di macchine, mobili ed altre attrezzature d'ufficio, fino all'importo di 100.000 Euro;
 - 9) spese per l'acquisto e la manutenzione di reti informatiche, personal computer, stampanti, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, fino all'importo di 100.000 Euro;
 - 10) fornitura di mobili, arredi, complementi di arredo, sistemi di illuminazione e di schermatura, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, fino all'importo di 100.000 Euro;
 - 11) spese per uniformi, divise, tute ed indumenti protettivi fino all'importo di 50.000 Euro;
 - 12) spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, spese per quote di partecipazione a corsi, convegni, fiere, seminari e manifestazioni indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all'importo di 100.000 Euro;
 - 13) spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, nonché spese per garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali fino all'importo di 100.000 Euro;
 - 14) spese per traslochi e/o facchinaggi interni fino all'importo di 100.000 Euro;
 - 15) spese per l'esecuzione e l'esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua e telefonici e di cablaggio fino all'importo di 100.000 Euro;
 - 16) forniture e interventi necessari per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro fino all'importo di 100.000 Euro;
 - 17) spese per l'acquisizione di servizi assicurativi fino all'importo di 100.000 Euro;
 - 18) spese per il servizio di telefonia mobile fino all'importo di 100.000 Euro;

- 19) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto fino all'importo di 100.000 Euro;
- 20) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, fino all'importo di 100.000 Euro;
- 21) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, fino all'importo di 100.000 Euro.

Con il presente decreto sono recepiti i casi particolari, previsti dall'articolo 7 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, fino all'importo massimo di 100.000 Euro.

Art. 4

Divieto di frazionamento

1. È vietato frazionare l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla all'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 5

Organi responsabili

1. L'affidamento di forniture di beni e servizi in economia viene disposto, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile della spesa che può affidarla al responsabile del procedimento, ai sensi della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10.

2. Il dirigente responsabile della spesa può autorizzare il consegnatario allo svolgimento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia per le minute spese d'ufficio entro limiti di importo predeterminati, in ogni caso non superiori a Euro 5.000 (oltre I.V.A.), ovvero nei casi d'urgenza.

3. Il consegnatario che sia stato autorizzato a svolgere le procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia assume a tutti gli effetti la figura di responsabile del procedimento di cui alla citata Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10.

4. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:

- a) l'esigenza da soddisfare;
- b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
- c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
- d) l'importo presunto della spesa;
- e) il capitolo di imputazione della spesa o la fonte di finanziamento;
- f) dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al precedente articolo 4;
- g) la facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla ditta affidataria l'estensione dell'affidamento nel rispetto del quinto d'obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dall'articolo 3;
- h) il soggetto che procede all'acquisto.

Art. 6

Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia

1. L'acquisizione dei beni e servizi in economia può essere effettuata in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

2. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve avvenire mediante gara informale con richiesta di preventivi/offerte ad almeno 5 ditte.

3. Ai fini dell'individuazione delle imprese da invitare a presentare i preventivi/offerte, si dovrà fare ordinariamente ricorso all'albo dei fornitori, distinto per categorie merceologiche, che sarà istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

4. Nelle more dell'attivazione dell'albo di cui al precedente comma 3, si potrà utilizzare l'albo già istituito presso la Presidenza della Regione ovvero ricorrendo ad imprese non ancora iscritte.

5. È consentito il ricorso a imprese non iscritte al predetto albo, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria merceologica non risultino imprese iscritte o in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purché tali circostanze risultino esplicitamente dagli atti

d'ufficio, ovvero nel caso di utilizzo delle procedure telematiche di acquisto previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (mercato elettronico).

6. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi/offerte nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato; qualora, tuttavia, per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolga a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al precedente comma 5.

7. Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte, qualora l'importo presunto della spesa non superi l'importo di 20.000 Euro, con l'esclusione dell'I.V.A.

8. La richiesta dei preventivi/offerta, da inoltrare alle ditte mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax), deve comprendere almeno:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le caratteristiche tecniche;
- c) le qualità e le modalità di esecuzione;
- d) le eventuali garanzie richieste;
- e) i criteri di scelta del contraente;
- f) i prezzi;
- g) modalità di gara ed aggiudicazione;
- h) le modalità di pagamento;
- i) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;
- j) la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta venga meno alle obbligazioni assunte;
- k) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
- l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.

9. Tra i preventivi/offerta acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso ovvero con il massimo ribasso percentuale del prezzo posto a base di gara. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Qualora si proceda all'affidamento con il metodo del massimo ribasso del prezzo posto a base di gara, si dovrà acquisire, in via preliminare, il parere di congruità da parte del dipartimento Ispettorato tecnico regionale.

10. L'esame e la scelta dei preventivi o delle offerte viene effettuata da una commissione composta dal titolare del potere di spesa o da un suo delegato, da due funzionari all'uopo individuati in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l'impresa a cui è aggiudicata l'acquisizione.

11. Sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, si emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi che sarà perfezionata:

- a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 25.000 Euro oltre I.V.A.;
- b) mediante atto negoziale negli altri casi.

Nei casi di urgenza si procede con lettera di ordinazione nelle more del perfezionamento della stipula dell'atto negoziale. In tal caso deve darsi comunicazione di tale situazione nella lettera d'invito e l'impresa deve esprimere per iscritto la propria accettazione.

12. I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- c) la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
- d) gli estremi contabili (capitolo);
- e) la forma di pagamento;
- f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
- g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;
- h) le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura.

13. I preventivi di importo superiore a 5.000,00 Euro (oltre I.V.A.), presentati dalle ditte risultate aggiudicatrici, devono essere visti, prima dell'emissione dell'atto dispositivo di cui al precedente comma 11 per la congruità dei prezzi, dal dipartimento Ispettorato tecnico regionale.

14. Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente responsabile.

15. Il dirigente titolare della spesa potrà avvalersi, esclusivamente nei casi in cui i beni da acquistare o i servizi da richiedere presentino particolari complessità di natura tecnica, delle competenze del dipartimento Ispettorato tecnico regionale sia nella fase della redazione della lettera d'invito sia nella fase di aggiudicazione.

Art. 7

Verifica della fornitura dei beni e della prestazione dei servizi

1. La fornitura dei beni e la prestazione dei servizi sono soggetti, entro 20 giorni dall'acquisizione, rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da parte del consegnatario dell'ufficio presso il quale è stato fornito il servizio medesimo.

2. Per le spese di importo inferiore a 20.000 Euro, con esclusione dell'I.V.A., tali verifiche sono sostituite dal visto di regolare esecuzione apposto direttamente sulla fattura.

3. Il collaudo è eseguito da apposita commissione nominata annualmente dal dirigente competente o da impiegati appositamente nominati e, per forniture specialistiche, da esperti esterni.

4. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art. 8

Garanzie

1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 Euro.

Art. 9

Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre, l'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 10

Individuazione dei lavori in economia

1. Sono eseguiti in economia, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999, i seguenti lavori:

- a) lavori di manutenzione e adattamento, ivi compresi i lavori necessari per il processo di unificazione delle sedi dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, adibiti ad uso dei dipartimenti e degli uffici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
- b) lavori di manutenzione e adattamento, ivi compresi i lavori necessari per il processo di unificazione delle sedi dei locali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze presi in affitto, adibiti ad uso dei dipartimenti e degli uffici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici;
- c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19, 20 e 24-bis del testo coordinato della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, con la Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

- e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- f) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 11

Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

1. Il conto finale dei lavori fino a 20.000 Euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del precedente articolo.

Art. 12

Collaudo dei lavori

1. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, del testo della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7.

Art. 13

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 e nel Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 14

1. Il Decreto n. 42/Gab. del 14 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 marzo 2005, n. 13, è abrogato.

Art. 15

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dei lavori pubblici per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet www.regione.sicilia.it/assessoratolavoripubblici.

D.U.R.C. E ARTICOLO 19, COMMA 12-BIS DELLA LEGGE N. 109/1994**Decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 24 febbraio 2006**

Modalità attuative della disposizione di cui al comma 12-bis dell'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

[G.U.R.S. 10-03-2006, N. 12]

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

(omissis)

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le allegate modalità attuative della disposizione di cui al comma 12-bis dell'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la sua pubblicazione.

**MODALITÀ ATTUATIVE DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 12-BIS DELL'ARTICOLO 19
DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, COME VIGENTE IN SICILIA**

Art. 1

La produzione di certificazione rilasciata dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. e dalla Cassa edile dimostrante la "regolarità contributiva" costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di affidamento (aperte, negoziate e ristrette) di appalti e di concessioni di lavori pubblici.

Art. 2

La regolarità contributiva è certificabile e/o attestabile anche attraverso la produzione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Ai fini di cui all'articolo 19, comma 12-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, non sono valide le attestazioni rilasciate dalle casse edili se riferite a uno o più cantieri, dovendo le casse attestare la regolarità contributiva senza limitazione a singoli appalti.

Art. 3

La certificazione o attestazione deve riferirsi a tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di imprese o dei consorzi.

Art. 4

È consentita la dimostrazione del requisito della regolarità contributiva anche attraverso la produzione di copia autenticata conforme alla documentazione originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di data non anteriore a giorni 120 dal rilascio.

Art. 5

È ammissibile alla procedura di affidamento il concorrente che, in conformità alle normative di settore, e in assenza delle certificazioni di cui ai superiori articoli 1 e 2, dimostri la formazione del silenzio assenso, attraverso la produzione di documentazione comprovante la tempestiva richiesta del certificato e di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che il medesimo non è stato rilasciato.

Il procedimento di formazione del silenzio assenso previsto dall'I.N.P.S., si considera analogicamente applicabile anche alle casse edili. Parimenti è ammissibile il concorrente che, in difetto della certificazioni di cui ai superiori articoli 1 e 2 e della dichiarazione di cui al comma 1, alleggi alla propria offerta, nell'ipotesi di contenzioso, documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa.

Art. 6

Qualora il concorrente opti, in luogo della certificazione prevista ai superiori articoli 1 e 2, per la produzione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il documento da redigersi sulla base di apposito modulo predisposto, ai sensi dell'articolo 48 del D.P.R. n. 445/2000, da parte delle stazioni appaltanti, deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

- a) numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa edile;
- b) che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
- c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
- d) ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi.

Nell'ipotesi dell'opzione predetta, prima dell'approvazione dell'aggiudicazione, le stazioni appaltanti verificano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive nei confronti di tutti i soggetti che si sono avvalsi della facoltà come sopra prevista. Eguale verifica va effettuata nelle ipotesi di cui al precedente articolo 5.

Art. 7

È inibita alla stazione appaltante, ai fini della sussistenza del requisito, qualsiasi valutazione di merito sulla portata quantitativa e/o qualitativa della eventuale irregolarità contributiva, fatta salva la valutazione in ordine alla congruità della documentazione e dichiarazione di cui al superiore articolo 6; altrettanto dicasi per il seggio di gara.

Art. 8

L'impresa aggiudicataria è tenuta a dimostrare la regolarità contributiva anche nella fase di stipulazione del contratto e nella fase di esecuzione del contratto medesimo, secondo le norme vigenti.

Art. 9

La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999, in ordine al punto c) dell'articolo 1 della stessa legge, non assorbe né sostituisce gli adempimenti previsti dalle superiori disposizioni.

Art. 10

L'eventuale esclusione da una procedura di selezione, a causa della mancata dimostrazione del requisito della regolarità contributiva, non impedisce la partecipazione ad altra procedura di affidamento.

SCHEMI BANDI TIPO**Decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 4 maggio 2006**

Nuovi schemi di bandi tipo uniformi per l'espletamento delle gare di pubblico incanto.

[G.U.R.S. 19-05-2006, N. 25]

L'ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, sub articolo 20, capoverso 5, della citata L.R. n. 7/2002, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, della Legge Regionale 19 maggio 2003, n. 7, sono stati predisposti gli schemi di bandi tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto, per i seguenti tipi ed importi;

- pari o inferiore a E 150.000;
- superiore a E 150.000;
- appalto integrato;

Visto il Decreto 2 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 del 28 gennaio 2005, con il quale sono stati approvati gli "Schemi dei bandi tipo uniformi per l'espletamento delle gare di pubblico incanto";

Vista la Legge Regionale 29 novembre 2005, n. 16, recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti";

Visto il protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL, volto a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli appalti;

Vista la nota Circolare dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici n. 593/Gab del 31 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 10 febbraio 2006, attuativa del detto "protocollo di legalità";

Visto il Decreto n. 26/Gab del 24 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 10 marzo 2006, con il quale sono state approvate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 12-*bis* dell'articolo 19 della Legge n. 109/94, nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 1, comma 12, della Legge Regionale n. 16 del 29 novembre 2005;

Visti i nuovi schemi di bandi tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici elaborati in conformità alle modifiche introdotte dalla Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 16;

Vista la Nota n. 5894 del 12 aprile 2006 della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, di trasmissione degli schemi di bandi tipo alla competente Commissione permanente legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per il parere di cui all'articolo 20, comma 5, della Legge n. 109/1994, nel testo coordinato con le LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e preso atto del decorso del termine di cui all'articolo 70-*bis*, II comma, del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana;

Ritenuto di approvare i nuovi schemi di bandi tipo uniformi relativi agli appalti per la realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa, sono approvati i nuovi schemi di bandi tipo uniformi per la realizzazione dei lavori pubblici affidati mediante pubblico incanto, che allegati al presente decreto ne formano parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

APPOSIZIONE VINCOLI PAESAGGISTICI

Circolare dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della P.I. 16 febbraio 2006, n. 3
Procedure di apposizione e gestione dei vincoli paesaggistici.

[G.U.R.S. 3-03-2006, N. 11]

Si è andata nel tempo affermando la priorità di un metodo di tutela nel quale la salvaguardia dei beni culturali passi da criteri episodici, discrezionali e, in ultima analisi, arbitrari, a principi certi e riconoscibili per tutti i cittadini.

Si tratta, cioè, di superare una politica di vincolo, affidata alle valutazioni soggettive dell'autorità amministrativa, in favore di un'azione di piano, partecipata da tutti i cittadini, nella quale le ragioni della tutela trovino sperimentazioni nell'ambito della più generale azione di governo del territorio.

La priorità del piano paesaggistico come strumento di tutela è stata però espressamente recepita soltanto dal Codice Urbani, entrato in vigore il 1° maggio del 2004, che ha dato nuovo e decisivo impulso a un processo di pianificazione del territorio culturale che vede in prima linea la Regione siciliana, sulla base delle Linee guida del 1996 e delle risorse offerte dal P.O.R. 2000-2006.

Ma la strada della pianificazione, che si snoda attraverso la condivisione di obiettivi di qualità paesaggistica tra enti locali e amministrazione dei beni culturali, per quanto obbligata dalle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, si presenta ancora lunga e complessa, se è vero, come è vero, che il Governo ha dovuto dettare, in sede di rivisitazione del codice, nuove norme atte a disciplinare metodi e contenuti dei piani in itinere.

Per la salvaguardia del nostro patrimonio paesaggistico rimangono quindi fondamentali i tradizionali strumenti vincolistici e i poteri autorizzativi che da essi sono attribuiti alle soprintendenze.

L'importante contributo che questi istituti hanno dato alla protezione del patrimonio culturale ed ambientale siciliano, arginando i danni creati da una lunga stagione di incultura e di assenza di valori, giustifica guardare ad essi come una risorsa per lo sviluppo della Regione; ma in assenza di regole e di principi la loro azione non si è mai tradotta nelle dovute forme di coinvolgimento della popolazione locale, la cui crescita culturale ed economica impone oggi risposte.

Per troppo tempo infatti la gestione dei vincoli è stata percepita, e non sempre a torto, come un fattore di ritardo nelle politiche di sviluppo infrastrutturale della Regione; per troppo tempo il vincolo è intervenuto tardi e male nei processi di governo del territorio, certificando, piuttosto che contraddire, situazioni di disordine edilizio; per troppo tempo, soprattutto, è invalsa da parte delle soprintendenze una sottovalutazione delle ragioni dell'uomo, che deve essere il protagonista del suo ambiente, cosciente della necessità e di conseguenza attore della sua conservazione.

È noto che l'impostazione originaria della tutela del paesaggio, data dalla legge del 1939 e basata su una visione "estetizzante" del paesaggio, mirante a salvaguardare il valore crociano del bello di natura, proprio di una società statica, ancorata a una dimensione agraria dei rapporti di proprietà, è stata sostituita da una considerazione "ecologica" dell'ambiente, secondo la quale, in risposta alle tensioni economiche esercitate sul territorio dalla società industriale e post-industriale, tutto è bene ambientale e tutto va indiscriminatamente protetto.

Entrambe le concezioni sono ormai irrimediabilmente superate, perché rispondono a una visione meramente conservativa delle risorse. Con Identità è Futuro, linee guida dell'azione amministrativa di settore per il 2005, si è avvistata la necessità di una nuova stagione di interventi per i nostri paesaggi, nei quali l'identità diventi un progetto per il futuro. "Non può sussistere paesaggio senza trasmissione di sapere, cultura e stile specifici del territorio": occorre quindi comprendere e salvaguardare "l'individualità" dei luoghi, che costituisce la loro facies culturale, il loro essere prodotto di comunità. Ciò comporta che nelle "imposizioni vincolistiche è necessario continuare a procedere con la consueta determinazione ed autorevolezza, sapendo però che non è possibile pensare ad un futuro irrealistico di sola conservazione".

Più specificatamente, occorre coniugare il "visto" con il "vissuto": proteggere quindi le risorse ambientali se e in quanto tali, e cioè componenti fondamentali del nostro paesaggio monumentale e del nostro vissuto identitario; agire però nel presupposto che l'ambiente è risorsa se è in quanto l'uomo vi interagisce e quindi vive e lo trasforma, in un costante divenire, senza di che il paesaggio non è concepibile e la sua protezione non è un fattore di arricchimento del territorio, ma arretra al ruolo di detrattore delle politiche di sviluppo.

In generale, “la pubblica amministrazione, nell’adottare provvedimenti a tutela di un interesse pubblico, deve ponderare e tenere in adeguata considerazione altri interessi, pubblici o privati, eventualmente coinvolti o sacrificati dall’atto finale e indirizzare l’attività amministrativa – nei limiti del possibile – verso il coordinamento e la composizione degli interessi confliggenti. Qualora si trovi poi nella necessità di dover adottare provvedimenti lesivi dell’altrui sfera giuridica, la pubblica amministrazione deve quantomeno ricercare forme e modalità, che siano tali da arrecare il minor pregiudizio possibile” (Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 1992, n. 132).

Alla stregua di tali principi, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, in relazione alle attività imprenditoriali, “nella valutazione di compatibilità ambientale (nella specie, tra tutela del paesaggio e installazione di un impianto eolico), la Sovrintendenza, in un sistema pluralistico quale quello introdotto dalla Costituzione repubblicana, deve valutare la compatibilità dell’attività autorizzanda rispetto al vincolo, ponendo in comparazione detti valori con gli interessi antagonisti. In particolare, nel possibile conflitto fra le esigenze correlate all’esercizio dell’attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con modalità non inquinanti) di energia elettrica e quelle sottese alla tutela di valori non economici (come la tutela del paesaggio), l’amministrazione deve ricercare non già il totale sacrificio delle une e la preservazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma deve piuttosto, come indicato dalla Sentenza della Corte costituzionale 10 luglio 2002, n. 355, ricercare una soluzione necessariamente comparativa della dialettica fra le esigenze dell’impresa e quelle afferenti valori non economici, tutte rilevanti in sede di esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attività imprenditoriali. Il che non esclude che l’esito finale del giudizio comparativo privilegi il valore paesaggistico: ma solo all’esito di una ragionevole ponderazione, alla stregua di un canone di proporzionalità fra valore di tutela e intensità del vincolo (e della conseguente compressione dell’interesse antagonista) rispetto alla specifica attività considerata, e non già per una scontata prevalenza del primo” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. punto I, 28 settembre 2005, n. 1671).

Atteso che il sistema pluralistico di interessi attiene all’ordinamento nel suo complesso considerato, è del tutto ovvio che l’esigenza di raffronto ed il giudizio di prevalenza predetti debbano svolgersi relativamente a tutte le posizioni meritevoli di tutela, ivi comprese, ovviamente quelle espresse dal privato dovendosi al riguardo ritenere la sussistenza di interessi non tanto antagonisti, quanto concorrenti.

Quanto sopra richiede certamente molto, da parte delle soprintendenze, in termini di sensibilità e di prospettive culturali del loro agire, ma corrisponde al disegno dettato dal codice dei beni culturali e del paesaggio, che impone di ridisegnare obiettivi e metodi del sistema vincolistico.

Infatti, nel momento in cui la nuova generazione di piani paesaggistici, voluta dal codice, si collega anche a forme di incentivazione della qualità del costruito, occorre dare pieno accoglimento a queste istanze, adeguando ai nuovi istituti e alle nuove esigenze un *modus operandi* che altrimenti sarebbe riduttivo definire obsoleto e che, soprattutto, presterebbe il fianco a possibili censure di illegittimità.

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni, delle quali si chiariscono gli ambiti di applicazione:

- A) Art. 137, comma 2 – Questa Amministrazione ha emanato i provvedimenti di nomina delle commissioni provinciali, previste dalla norma in esame, che debbono essere insediate presso ogni soprintendenza per impulso del soprintendente, che le presiede. Si tratta di organi tecnico – consultivi, chiamati a svolgere un ruolo fondamentale per la tutela del paesaggio, in quanto da esse promanano le proposte di dichiarazione di interesse paesaggistico dei territori, immediatamente efficaci sin dalle loro pubblicazioni all’albo comunale (cfr. C.d.S., sez. VI, 8 luglio 1997, n. 1111; T.A.R. Sicilia – sez. Catania, 8 marzo 2004, n. 562).

La composizione e la natura giuridica delle commissioni, inizialmente dettate dal regio Decreto n. 1357/1940, è più volte cambiata nel tempo. Dopo le modifiche apportate dal D.P.R. n. 805/1975 e dal D.Lgs. n. 490/1999, il codice ha restituito a questo organo funzioni tecnico-consultive, con le conseguenze che le sue valutazioni sono proprie di un collegio perfetto, nel senso avvertito dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S., sez. V, 20 gennaio 2004, n. 155) e dall’U.L.L. nel consulto n. 91/98 reso con Nota n. 7889/91.98.11 del 22 aprile 1998: in quanto tali, ogni loro determina propositiva deve essere resa in presenza del plenum dei componenti. Tale assunto è necessario soltanto nel caso sopra descritto, mentre la presenza di tutti i componenti non è indispensabile durante le eventuali sedute propedeutiche alla votazione.

- B) La commissione procede all’audizione dei sindaci dei comuni interessati. Questo assunto, previsto dall’articolo 137, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, è fase necessaria e imprescindibile dell’istruttoria di proposta di vincolo, in quanto il sindaco è portavoce, nonché garante degli interessi pubblici dei territori oggetto di intervento. In caso di sua assenza, il sindaco può nomina-

re un sostituto: l'audizione del rappresentante dell'ente locale non è richiesta in sede di deliberazione.

- C) Ai sensi dell'articolo 138, punto 1, la proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali... e contenere le prescrizioni, le misure ecc. ... indicati all'articolo 143, comma 3 – di conseguenza ogni qual volta si determina una nuova proposta di vincolo paesaggistico, in mancanza del P.T.P., la stessa dovrà obbligatoriamente prevedere i contenuti di cui all'articolo 143, comma 3, miranti a regolamentare le condizioni d'uso del territorio vincolato.

Da quanto sopra, discende l'opportunità di procedere a una rivisitazione globale dei vincoli già esistenti e operanti nel territorio, al fine di procedere, nel sopra spiegato, a una riconsiderazione complessiva dello strumento vincolistico per le moderne politiche di gestione e valorizzazione del territorio culturale e, più specificatamente, a una revisione degli elenchi ex articolo 136, lettere *c)* e *d)*, che spesso sono quanto mai datati e restituiscono un'immagine del paesaggio non più corrispondente allo stato dei luoghi e alle loro effettive esigenze di salvaguardia. A questo riguardo soccorre l'indirizzo della giurisprudenza del T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, del 9 dicembre 1998, secondo la quale "il diritto di proprietà (costituzionalmente garantito ed implicante anche lo jus aedificandi) può ben essere degradato dal legislatore mediante espropriazione e/o apposizione di vincoli espropriativi o generalizzati, ma in tutti i casi la compressione del diritto di proprietà deve rispondere ad un interesse pubblico chiaro ed evidente (cfr. T.A.R. Lazio, sezione I, 20 dicembre 1986, n. 2317) o, come si esprime testualmente l'articolo 42, comma 3, Cost. "per motivi d'interesse generale...".

Dal che l'illegittimità costituzionale di un sacrificio imposto alla proprietà privata senza che vi sia alcun interesse pubblico a giustificarlo".

Peraltro tali raffronto e giudizio non possono essere assunti in una dimensione statica e, per così dire storicizzata, ma vanno sviluppati e verificati in una prospettiva dinamica e razionale. Infatti, "il vincolo paesaggistico deve essere rigorosamente motivato sotto il profilo della connessione funzionale con le esigenze di tutela e valorizzazione nonché sotto il profilo della comparazione degli interessi coinvolti e della necessaria proporzionalità della misura adottata rispetto agli interessi sacrificati" (T.A.R. Sicilia, Catania, sezione I, 22 maggio 2002, n. 900).

Ciò significa che relativamente ai regimi vincolistici delle aree sottoposte a processi di trasformazione in atto, si impone una appropriata verifica in ordine all'attualità delle ragioni che hanno dato luogo agli interventi di salvaguardia, al fine di realizzare un progressivo transito da scelte di tutela globale ed indifferenziate (che, come tali, possono essere vissute come opzioni irrazionali e perfino vessatorie) a soluzioni che valorizzino esigenze di tutela riscontrabili ed attuali, tali da giustificare la permanenza delle misure di protezione. Per le zone interessate appare quanto mai opportuno che le soprintendenze identifichino le prescrizioni, le misure ecc. di cui all'articolo 143, comma 3, del codice. Ciò è necessario per evitare disparità di trattamento e sopperire alla carenza pianificatoria, in zone di rilevanza paesaggistica, determinata dall'assenza di P.T.P.

In ragione di tale rinnovata valutazione – che potrà confermare, modificare (in senso ampliativo o riduttivo) ovvero estinguere il precedente assetto – la Grundnorm da applicare, sulla base delle disamine del quadro normativo di riferimento elaborate nei più recenti arresti giurisprudenziali, si fonda sul principio *tempus regit actum*, alla cui stregua "ogni fase o atto dell'iter amministrativo viene disciplinato quanto alla struttura, ai requisiti ed al ruolo funzionale dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza. In altri termini, gli atti emessi sotto l'imperio della legge precedente conservano validità, ma la produzione degli effetti finali sarà in ogni caso regolata dalla normativa nel frattempo intervenuta. Nel caso in cui, durante il corso di un procedimento amministrativo, sopravvenga una nuova norma di legge che disciplini la materia in maniera diversa da quella vigente al momento dell'avvio del procedimento stesso o di una sua fase precedente, il principio del "tempus regit actum" comporta in particolare per l'amministrazione l'obbligo di applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo" (T.A.R. Puglia, Lecce, sezione I, 10 novembre 2005, n. 4943. cfr. anche T.A.R. Sicilia – Catania, sezione I, 15 marzo 2005, n. 443; T.A.R. Lazio, sezione III, 3 marzo 2005, n. 1622; Cons. Stato, sezione VI 12 maggio 2004, n. 2984; T.A.R. Lazio, sezione I, 21 dicembre 2004, n. 16971; T.A.R. Liguria, sezione I, 11 marzo 2003, n. 282; Cons. Stato, sezione IV, 2 aprile 2002, n. 1815).

In forza di tale principio, le determinazioni di volta in volta assunte dalle amministrazioni interessate devono fondarsi sul regime vincolistico rilevabile al momento dell'adozione dei provvedimenti finali con particolare riferimento alla perdurante efficacia o meno dei vincoli, a seguito della loro rinnovata valutazione.

Ciò non di meno, nelle more della definizione delle prescritte attività di riesame dei vincoli esistenti, le autorizzazioni paesaggistiche che codesti uffici, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, riter-

ranno di rigettare, dovranno dare conto in modo espresso e dettagliato delle ragioni per le quali si ritengono attuali e prevalenti le esigenze di tutela ambientale e, quindi, possa ritenersi, in via prognostica, che il rinnovato esame del territorio perverrà alla conferma del vincolo esistente. Il provvedimento negativo dovrà inoltre, esponendo i motivi, espressamente attestare l'impossibilità di adottare prescrizioni che consentano, anche attraverso opportune modifiche eventualmente formulate dagli uffici stessi, di esprimere una positiva valutazione di compatibilità dell'iniziativa esaminata.

I criteri di cui alla presente circolare costituiscono linee di indirizzo per codesti uffici, che uniformeranno ad esse la propria azione, riferendo sulle misure a tale riguardo assunte e sui risultati conseguiti.

La presente circolare sostituisce ogni altra precedente disposizione ed è disponibile sul sito www.regione.sicilia.it/beniculturali.

APPLICAZIONE CODICE BENI CULTURALI

Circolare dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della P.I. 2 marzo 2006, n. 7

Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte prima e seconda: beni culturali – modalità di applicazione da parte della Regione siciliana.

[G.U.R.S. 24-03-2006, N. 15]

L'1 maggio 2004 è entrato in vigore il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in esecuzione della delega contenuta nell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

La prima attuazione della riforma ha suggerito al Governo di apportare alcune modifiche al testo normativo, di prossima emanazione, per meglio chiarire la portata di alcune disposizioni allo scopo di agevolare l'attuazione.

Esse peraltro non alterano l'impianto e la funzione complessiva del Codice, nato dall'esigenza di risolvere le incertezze interpretative e i conflitti di attribuzione sorti a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, nonché di individuare profili organizzativi coerenti ai nuovi istituti normativi, segnatamente nel settore della valorizzazione, problematica questa lasciata sostanzialmente irrisolta dal testo unico del 1999, ed affrontata invece dall'attuale Governo in termini di razionalizzazione e di innovazione, mediante un testo legislativo le cui soluzioni sono state ampiamente apprezzate sotto il profilo dell'equilibrio e della qualità.

La Regione siciliana, cui appartiene una parte significativa del patrimonio culturale italiano, non può che riconoscersi in questa nuova normativa, che costituisce pertanto la legge sostanziale cui deve fare riferimento questo Assessorato regionale, il quale, a mente delle norme di attuazione emanate con il D.P.R. n. 637/1975 e della L.R. n. 80/1977, applica in Sicilia il disposto delle Leggi n. 1089/1939 e 1497/1939, nonché delle altre norme nazionali in materia di beni culturali ed ambientali.

Com'è noto, le norme riportate nelle suddette leggi del 1939, note anche come "leggi Bottai", erano state espressamente abrogate dall'articolo 166 del testo unico dei beni culturali, approvato con D.Lgs. n. 490/1999, che le ha sostituite integralmente; a sua volta, il "testo unico" è stato espressamente abrogato dall'articolo 184 del nuovo Codice, che costituisce quindi la *grundnorm* dei beni culturali in tutta Italia.

Queste ragioni hanno portato l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, con proprio parere n. 7231 del 27 aprile 2004, a ritenere che il Codice dei beni culturali ed ambientali è di immediata applicazione anche in Sicilia, giudicando privi di fondamento alcuni rilievi che erano stati inopinatamente sollevati al recepimento dinamico del Codice da parte dell'ordinamento della Regione siciliana.

Ciò premesso, non vi è dubbio che l'applicazione in ambito siciliano del Codice dei beni culturali ed ambientali necessita di qualche momento di chiarimento e di precisazione, alla luce della produzione legislativa siciliana (da ultimo, articolo 24 della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 19), frutto della potestà normativa esclusiva della Regione in materia di beni culturali, costituzionalmente garantita (articolo 14, lettera *n*), Statuto regionale), e, soprattutto, alla stregua dei profili organizzativi, stante che a questo Assessorato regionale si attesta in via esclusiva l'amministrazione del settore in Sicilia ai sensi della L.R. n. 80/1977 e della L.R. n. 116/1980, come modificate dalla L.R. n. 10/2000.

Al riguardo, si ritiene perciò utile procedere ad una ricognizione del quadro normativo oggi applicabile in Sicilia, illustrandone i contenuti maggiormente innovativi e in taluni casi impartendo specifiche direttive al fine di assicurare la corretta applicazione del Codice.

Tanto con particolare riferimento al settore dei beni culturali (parte prima e seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), mentre, per quanto attiene i beni paesaggistici, si rinvia l'emanazione di una specifica direttiva a momento successivo all'emanazione delle disposizioni correttive del testo vigente da parte del Governo, che già appaiono di forte impatto riformatore.

1. Parte prima – Disposizioni generali

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha delegato l'Esecutivo ad adottare il Codice e le sue successive integrazioni, tra i principi fondamentali della riforma rilevano lo snellimento e abbreviazione dei procedimenti e, fermi restando gli attuali strumenti di tutela, evitare ulteriori restrizioni alla proprietà privata. Dal che originano le significative innovazioni che il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha apportato al previgente ordinamento, anche sotto il profilo terminologico. Da questo punto di vista, va sottolineato il concetto di patrimonio culturale, termine introdotto all'articolo 1 del Codice, che ingloba tanto i beni culturali quanto i beni paesaggistici (articolo 2), entrambi soggetti ad azioni di tutela (articolo 3) e di valorizzazione (articolo 6). Nel disegno del Codice, infatti, il momento della tutela e quello della valorizzazione – se pure posti su piani diversi, corrispondenti ai ruoli istituzionali attribuiti dall'articolo 117 della Costituzione rispettivamente allo Stato e alle Regioni a statuto ordinario – debbono operare necessariamente insieme: entrambe le funzioni concorrono infatti a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura (articolo 1, comma 2).

Tutelare il patrimonio culturale significa creare le condizioni per la sua pubblica fruizione: ciò soprattutto in Sicilia, dove, in forza della potestà normativa esclusiva e dell'autonomia organizzativa della Regione, confermate dal Codice (articolo 8), l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali provvede istituzionalmente sia alla tutela che alla valorizzazione.

È per questo motivo che tutti gli organi di questa Amministrazione debbono dare pronta ed esatta attuazione a questo chiaro indirizzo legislativo, creando le condizioni per cui la tutela del patrimonio sia la premessa per la migliore conoscenza e utilizzazione del patrimonio stesso e stimoli la partecipazione dei privati, in forma singola o associata, alla gestione dei beni (articolo 6, comma 3).

Il che significa arricchimento sociale, in termini culturali e economici: obiettivo questo al cui raggiungimento l'Amministrazione si deve intendere impegnata a tutti i livelli.

2.1. Parte seconda, titolo primo – I beni culturali: la tutela

Il Codice reca una decisa estensione oggettiva e soggettiva del campo della tutela dei beni culturali: e ciò anche se la legge si muove nel solco della tradizione, sia nella parte in cui conferma la necessità che i beni sottoposti a tutela abbiano comunque natura giuridica reale, sia laddove prevede l'esistenza di un certo grado di interesse culturale per sottoporre a salvaguardia i singoli beni, sia, infine, quando dispone una diversa configurazione del regime di tutela a seconda che il titolare del bene di interesse pubblico sia pubblico ovvero privato.

A questo riguardo, vengono introdotte norme di particolare rigore a salvaguardia del patrimonio culturale degli enti pubblici, territoriali e no, e delle persone giuridiche private non aventi fini di lucro (e cioè, associazioni riconosciute e fondazioni).

Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 12 del Codice rendono giustizia, infatti, del clima di incertezza creato dalle pronunzie giurisprudenziali che, in ragione dell'indeterminatezza delle norme precedenti, di vetusta concezione, avevano finito per escludere che il patrimonio degli enti pubblici e delle persone giuridiche pubbliche fosse sottoposto a "presunzione ex lege di culturalità", con la conseguenza che tutti questi beni, per essere protetti, dovevano essere oggetto di una notifica puntuale, per quanto non necessariamente esaustiva, del loro concreto interesse culturale.

Detti effetti negativi, come detto, sono destinati a venir meno stante che il Codice ha stabilito che tutte le cose immobili e mobili che appartengono agli enti summenzionati sono beni culturali sino a quando non sia stata posta in essere un'apposita verifica (articolo 12) che escluda l'interesse culturale di questi beni e che deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi di carattere generale dettati dal Ministero, di concerto con l'Agenzia per il demanio, giusta Decreto 25 gennaio 2005, contenente i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale degli immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza scopo di lucro, e Decreto 6 febbraio 2004, modificato con Decreto 28 febbraio 2005, riguardanti entrambi la verifica dei beni immobili appartenenti ad enti pubblici.

La situazione non cambia, si badi, quando l'ente o la persona giuridica muta natura giuridica, con la conseguenza che, in caso di "privatizzazione" di un ente pubblico il regime di salvaguardia del suo patri-

monio culturale non subisce diminuzioni, a differenza di quanto succedeva prima dell'entrata in vigore del Codice (articolo 13).

Gli effetti sono apparentemente analoghi a quelli del vecchio regime degli elenchi di cui alla legge del 1939, ma del tutto diverso è lo spirito sotteso alla disposizione in esame, se è vero, come è vero, che il Ministro dei beni e delle attività culturali ha già adottato a febbraio del 2005 i primi indirizzi per effettuare le verifiche: è stata attivata presso il Ministero una banca dati informatizzata, costruita insieme all'Agenzia del demanio, alla quale affluiranno i dati degli enti interessati.

Entro 3 anni sarà condotta la verifica dell'interesse culturale dei beni in questione, e, se essa darà esito negativo, i cespiti saranno sdemanializzati e immessi sul mercato; se l'interesse sarà confermato, la verifica condotta consegue gli effetti di undichiarazione e il bene è definitivamente sottoposto a tutela.

Si tratta quindi di una norma che ha effetti di grande pregio sul piano della tutela e della certezza del diritto.

Con successiva direttiva saranno dettagliate le modalità di verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 12 del Codice, dei beni immobili della Regione siciliana. Ciò in quanto sono allo studio le modalità per utilizzare la banca dati presente presso il Ministero per i beni e le attività culturali, allo scopo di assicurare quell'uniformità di valutazione voluta dal legislatore.

Pervengono tuttavia sin da adesso istanze da parte di enti locali, volte a ottenere la verifica dell'effettivo interesse culturale rivestito dal loro patrimonio immobiliare; istanze alle quali possono legittimamente fare seguito altre di analogo contenuto, presentate, ai sensi di legge, da ogni ente pubblico territoriale, nonché da enti, istituti pubblici o persone giuridiche private senza fine di lucro, miranti a ottenere la valutazione dell'interesse culturale dei loro cespiti.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Codice, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono, nell'ordinamento regionale, chiamate da subito ad effettuare la valutazione dell'interesse culturale dei beni loro sottoposti da parte degli enti richiedenti: verifica che procede sulla base dei criteri contenuti nei menzionati decreti ministeriali, in quanto applicabili, e che, in Sicilia, si conclude quindi con un provvedimento finale emanato dal dirigente generale del dipartimento regionale su proposta della soprintendenza territorialmente competente.

Il termine per provvedere a dette verificazioni è di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, decorso infruttuosamente il quale la verifica si intende conclusa con esito negativo (articolo 12, comma 10, che richiama quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003, n. 226).

Deve quindi porsi la massima attenzione per impedirsi ingiustificati e ingiustificabili ritardi nella trattazione di pratiche alle quali è sotteso un evidente e notevole pubblico interesse, legato da un lato al pregiudizio che verrebbe arrecato al patrimonio culturale e, dall'altro, alla possibile monetizzazione di risorse immobiliari altrimenti inutilizzate.

Per quanto riguarda i beni di proprietà privata, il loro interesse culturale, come per il passato, sorge per effetto di un'apposita dichiarazione notificata al proprietario o al possessore, ovvero anche al detentore del bene.

Si rammenta che (articolo 17, comma 6) è ordinariamente vietata la consultazione pubblica dei dati concernenti le dichiarazioni d'interesse culturale dei beni privati, in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

La dichiarazione deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, che è di competenza esclusiva del soprintendente (articolo 14, comma 1); la dichiarazione è adottata, nell'ordinamento regionale, dal dirigente generale del dipartimento (articolo 14, u.c.). Effetti cautelari e definitivi, termini, modalità della dichiarazione e dell'avvio di procedimento restano invariati rispetto al passato.

Sembra comunque opportuno apportare alcuni correttivi alle procedure sin qui seguite da questa Amministrazione.

Tanto alla luce della nuova declinazione delle funzioni di tutela adoperata dal Codice, che ha fatto propria una considerazione unitaria della materia, nella quale il bene culturale viene protetto per ragioni non tanto estetiche, quanto per ragioni storiche, e cioè per l'importanza dell'opera o del bene per la storia dell'uomo e per il progresso della scienza; pertanto, come già affermato nella direttiva strategica Identità è futuro, sulle "imposizioni vincolistiche è necessario continuare a procedere con la consueta determinazione ed autorevolezza, sapendo però che non è possibile pensare ad un futuro irrealistico di sola conservazione".

La giurisprudenza amministrativa ha infatti più volte affermato l'obbligo di motivare adeguatamente i provvedimenti impositivi di vincolo che, sulle aree archeologiche, debbono essere supportati da

una congrua istruttoria che permetta di evidenziare, con certezza o alta probabilità, l'interesse archeologico dell'area (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 novembre 1997, n. 1565; Consiglio di Stato, sez. VI, 6 marzo 2003, n. 1233; T.A.R. Calabria, sez. II – 9 febbraio 2005, n. 91), non affidandolo a mere ipotesi scientifiche, ma ad elementi obiettivi e a rinvenimenti (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 aprile 1992, n. 261; Consiglio di Stato, sez. VI, 13 aprile 1991, n. 194; Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6791); il quale interesse, in quanto incide sul bene avente valore storico o artistico, esplicando un notevole effetto limitativo dei poteri di disposizione, godimento e manutenzione del bene, deve essere valutato sotto il profilo dell'insussistenza di errori di fatto, della congruità della motivazione e della logicità (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 1992, n. 1055; 29 settembre 1998, n. 1034; T.A.R. Abruzzo, 25 luglio 2003, n. 523).

È questa una valutazione che richiede ad substantiam un atto formale dell'Amministrazione centrale (Consiglio di Stato, VI, 2 novembre 1998, n. 1479 ed 8 febbraio 2000, n. 678) che, in Sicilia, è il dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali, organo tecnicamente qualificato ed istituzionalmente deputato all'accertamento della valenza storico-artistica del bene (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 20).

Non può mancare di osservare che ciò deve portare a una attenta considerazione delle proposte che giungono dai competenti organi periferici, non soltanto dal punto di vista della sussistenza o meno dei documenti posti a corredo delle proposte di vincolo – per i quali si rinvia alle direttive a suo tempo emanate con circolare n. 1796 del 27 aprile 1994 – ma anche dei loro profili di merito. Ciò non per limitare il concreto esercizio dell'obbligo di tutelare il nostro patrimonio culturale, ma allo scopo di ricondurlo negli esatti ambiti di legge, riducendo il concreto rischio di provvedimenti illegittimi, fonte di possibili azioni risarcitorie, e elemento infrenante delle politiche di sviluppo piuttosto che, come è dovuto, strumento di valorizzazione delle risorse e di formazione di percorsi virtuosi identitari.

In assenza di un momento di controllo, l'attività di tutela può trascendere i corretti limiti della discrezionalità tecnica e degradare nell'arbitrio e nell'eccesso di potere. È stato affermato, ad esempio, che è illegittima l'imposizione del vincolo diretto su una vasta area ove non risulti oggetto di espressa valutazione la notevole dimensione e l'eterogeneità del comprensorio in questione (C. Stato, ad. plen. n. 6/1973), risultando evidente la sproporzione di un provvedimento di vincolo che non indichi specificamente l'ubicazione dei singoli reperti nelle varie particelle catastali di una vasta area vincolata (Consiglio di Stato, n. 322/1982).

Allo scopo di corroborare gli apprezzamenti rimessi al dipartimento, si ritiene che un utile apporto possa senz'altro essere fornito dal Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, che, a mente dell'articolo 6 della Legge Regionale 1 agosto 1977, n. 80, svolge attività consultiva su ogni questione legata all'attuazione della presente legge.

Ogni qualvolta l'emanazione di un provvedimento di vincolo giustifichi il ricorso alla consultazione del competente gruppo di lavoro del Consiglio, sotto il profilo della verifica degli elementi tecnico-scientifici che legittimano il recepimento della proposta avanzata dalle soprintendenze, il dipartimento regionale potrà quindi valutare l'opportunità di acquisire l'avviso del Consiglio, in modo da assicurare giusti profili di certezza scientifica, a garanzia dell'operato amministrativo.

Il Codice ha tra l'altro introdotto la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso la dichiarazione d'interesse (articolo 16). Tempi e modi del ricorso sono quelli del D.P.R. n. 1199/1971, ovvero del ricorso gerarchico, anche se la natura giuridica del rimedio – nell'ordinamento regionale – è quella di un ricorso in opposizione, in quanto è rivolto alla stessa autorità che ha emesso l'atto impugnato. Quanto al "competente organo consultivo" cui occorre rivolgersi per la decisione del ricorso, questo è, nell'ordinamento nazionale, il competente comitato di settore del Consiglio nazionale beni culturali; nella Regione siciliana, alla luce del rinvio effettuato dalla norma contenuta nell'articolo 6, u.c., della L.R. n. 80/1977, occorre fare riferimento al gruppo di lavoro del consiglio regionale competente per materia.

Se non è dato, allo stato attuale, fare previsioni in ordine all'utilizzo di questo istituto, diverse considerazioni possono ragionevolmente farsi in ordine alla fattispecie prevista dall'articolo 128, secondo cui i proprietari dei beni culturali oggetto di notifica ai sensi delle leggi oggi abrogate, possono, in ogni tempo, chiedere al dipartimento regionale di rinnovare il procedimento per stabilire se, sulla base degli elementi preesistenti o anche sopravvenuti, il bene deve essere ancora sottoposto a tutela, o meno: decisione anche questa impugnabile con le forme dell'articolo 16.

Peraltro, il dipartimento può procedere anche d'ufficio al rinnovo del procedimento.

Dal punto di vista oggettivo, l'estensione della tutela è confermata dall'inserimento di nuove categorie di possibili beni culturali (articolo 10), e precisamente:

- le cose mobili (prima erano soltanto gli immobili) di interesse particolarmente importante per la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura;
- le cose mobili e immobili di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, abbiano carattere di rarità o di pregio;
- carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, ecc., aventi caratteristiche sia di rarità che di pregio;
- le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Accanto ai beni culturali in senso stretto si collocano i beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela (articolo 11), termine giuridicamente più preciso di quello di "categorie speciali di beni culturali", usato dall'abrogato articolo 3 del testo unico. Si tratta infatti di cose alle quali la legge attribuisce un certo trattamento giuridico, diverso dal vincolo, in funzione di determinati fini che si prefigge (es. studi d'artista; elementi decorativi; arte contemporanea, ecc.).

2.2. *I beni culturali: vigilanza e ispezione*

Nella Regione siciliana, la vigilanza di tutto il patrimonio culturale è esercitata dalle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali (articolo 13, L.R. n. 80/1977), organi periferici dell'Assessorato (articolo 11, L.R. n. 80/77).

La vigilanza di beni culturali si espleta mediante le misure di protezione e di conservazione.

Fanno parte delle misure di protezione specifici divieti e i poteri, attribuiti ai soprintendenti, di ispezione e di autorizzazione, nonché di adottare misure cautelari e preventive.

I divieti riguardano gli stessi interventi che erano inibiti in passato e che continuano a essere vietati, quali la distruzione o il danneggiamento di beni culturali, il loro utilizzo secondo modalità che mettano in pericolo la loro conservazione ovvero che siano incompatibili con il loro carattere storico o artistico.

È inoltre vietato lo smembramento degli archivi (articolo 20).

Il potere di ispezione dei beni culturali, ai sensi del nuovo Codice, è di portata generale e si attesta ai soprintendenti competenti. Nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza, le ispezioni sono sottoposte, in via ordinaria, all'obbligo di preavviso di almeno 5 giorni (articolo 19).

Gli interventi soggetti ad autorizzazione da parte dei soprintendenti sono aumentati e sono stati meglio definiti (articolo 21 e succ.).

In aggiunta alle opere e agli interventi previsti dall'abrogato D.Lgs. n. 490/1999, sono così sottoposti ad autorizzazione (la quale, al di fuori delle situazioni d'urgenza di cui all'articolo 27, è sempre necessariamente preventiva):

- la ricostituzione di un bene culturale;
- lo smembramento non solo delle collezioni, ma anche delle "raccolte" e delle "serie" di beni culturali;
- l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di immobili sottoposti a tutela. Questo utilizzo non può eccedere la durata dei lavori e a tal fine, alla richiesta di nulla osta, da presentare alla competente soprintendenza, deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi (articolo 49, u.c.).

Sono state apportate alcune modifiche e precisazioni alle disposizioni in tema di procedimento autorizzativo, e precisamente:

- lo spostamento di un bene culturale privato da una dimora a un'altra del detentore è sempre sottoposto a preventiva denuncia alla soprintendenza, ma il Codice (articolo 21, comma 2) precisa che la potestà di prescrivere misure necessarie a minimizzare i possibili danni causati dal trasporto deve essere esercitata entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia;
- per richiedere l'autorizzazione basta in generale una semplice descrizione dell'intervento (articolo 21, comma 5);
- per quanto riguarda gli interventi edilizi riguardanti beni culturali privati, la procedura dettata dall'articolo 22 del Codice non può trovare applicazione nell'ordinamento regionale perché la stessa materia è stata interamente disciplinata da apposite norme emanate dall'Assemblea regionale siciliana nell'esercizio della potestà normativa esclusiva attribuita dallo Statuto. Si fa riferimento al-

l'articolo 46 della Legge Regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che stabilisce termini e modalità dei pareri resi in materia dalle soprintendenze, e che dispone circa gli effetti determinati dal decorso infruttuoso dei termini suddetti;

- qualora l'esecuzione di interventi su un edificio di interesse culturale sia subordinata, dal punto di vista urbanistico – edilizio, a una semplice denuncia di inizio attività, non si può comunque prescindere dalla preventiva autorizzazione della competente soprintendenza: sul punto, vedasi altresì l'articolo 9 della L.R. n. 37/1985. Tuttavia, in questi casi, ai sensi dell'articolo 23 del Codice, è l'interessato ad essere gravato dall'onere di trasmettere al comune, insieme alla denuncia, copia dell'autorizzazione: l'abrogato testo unico richiedeva invece alla soprintendenza di trasmettere l'autorizzazione in questione al comune;
- nel caso di interventi su beni pubblici eseguiti da enti o istituti pubblici, il Codice autorizza l'Assessorato regionale e l'ente pubblico esecutore a stipulare specifici accordi che fanno le veci dell'autorizzazione (articolo 24). Al di fuori di questa ipotesi, al rilascio dei pareri da parte degli organi del dipartimento regionale all'interno delle conferenze di servizi, quando esse sono previste, si procede ai sensi della legge regionale (articolo 2 della L.R. n. 23/1998 e successive modifiche e integrazioni, che ha recepito in toto le disposizioni contenute al riguardo nella Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni);
- la salvaguardia degli studi d'artista (articolo 51) non passa più attraverso il blocco ope legis degli sfratti, come era stabilito dall'articolo 52 del testo unico, oggi abrogato. Il Codice, più ragionevolmente, si limita a preservare la loro destinazione d'uso qualora essi, il loro arredo, e la loro tipologia, rivestano particolare interesse storico e siano stati espressamente dichiarati tali;
- anche l'articolo 52 del Codice è improntato a un'esigenza di razionalizzazione rispetto al sistema previgente. Ne discende che l'esercizio del commercio in aree di valore culturale non è più regolato in modo autoritativo dai soprintendenti ma è disciplinato dai comuni, che debbono sul punto sentire il competente soprintendente.

Quanto alle misure cautelari e preventive, le innovazioni del Codice sono le seguenti:

- la potestà di sospensione cautelare dei lavori nelle more della dichiarazione dell'interesse culturale (articolo 28) è stata ampliata, con la possibilità per il soprintendente di prescrivere saggi archeologici nelle aree interessate da opere pubbliche: e ciò anche se le aree in questione non rientrano tra quelle di accertato interesse archeologico;
- la facoltà di introdurre prescrizioni di tutela indiretta a protezione dei beni immobili di interesse culturale è rimasta immutata nei contenuti e nei presupposti, ma, rispetto al passato, il procedimento è adesso minuziosamente delineato (articolo 45 e succ.) e ricalca quello previsto per la dichiarazione di interesse, anche per quanto riguarda la ricorribilità del provvedimento.

Si tratta della potestà della pubblica amministrazione di imporre limitazioni all'uso di determinati beni immobili aventi interesse culturale, limitazioni consistenti nell'obbligo di rispettare istanze o prescrizioni di altro genere, volte a garantire l'integrità dell'immobile assoggettato a vincolo diretto. Il "vincolo indiretto" limita comunque, per finalità d'interesse pubblico, le potenzialità del diritto di proprietà e costituisce uno strumento aggiuntivo a quello del vincolo diretto, da utilizzare solo in presenza di effettive esigenze pubbliche. Al riguardo si osserva invece un uso generalizzato di questo strumento di salvaguardia aggiuntivo o integrativo, nel senso che le proposte delle soprintendenze, miranti a tutelare l'interesse pubblico insito in immobili di valenza storico-artistica o archeologica, sono quasi sempre accompagnate dalla proposta di "vincolo indiretto" dell'area circostante, misura che invece, secondo quanto avvertito dalla giurisprudenza di merito, deve essere sorretta da motivazioni particolarmente congrue, anche sotto il profilo della partecipazione del controinteressato al procedimento (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. II, n. 723/05 del 9 maggio 2005); e deve essere individuata e determinata, anche con riferimento all'ampiezza della zona di rispetto, in modo congruo e proporzionato alla natura e alle caratteristiche dei beni monumentali da preservare (cfr. Consiglio di Stato, VI, 22 agosto 2003, n. 4762).

Il cosiddetto vincolo indiretto, se pur atto di discrezionalità tecnica di natura non espropriativa, non può quindi risolversi in una determinazione arbitraria, tale da trasformare l'imposizione della misura di salvaguardia in una compromissione della potenzialità di sviluppo delle aree prossime ai beni monumentali e, sotto tale profilo, incostituzionalmente ablativo del diritto di proprietà.

Si tratta di una valutazione che va condotta evidentemente in modo puntuale: ma in via generale va affermato che le ragioni di adozione delle prescrizioni di tutela indiretta si collocano in un preciso rapporto di complementarietà tra dette prescrizioni e il fine pubblico costituito e presuntivamente assicurato dal vincolo diretto.

La giurisprudenza (T.A.R. Lazio, II, n. 1376/1985; Consiglio di Stato, VI, n. 26/1984; Consiglio di Stato, VI, n. 301/1984) ha più volte affermato che un vincolo indiretto è legittimo, con riferimento alla fascia di rispetto e ai divieti imposti al diritto di proprietà, solo se l'ampiezza e il contenuto del vincolo sono sorretti da motivazioni autonome rispetto a quelle del vincolo diretto e proporzionati al bene culturale sottoposto a vincolo diretto (Consiglio di Stato, VI, 4 settembre 2002, n. 4429). Questi criteri orientativi debbono portare gli organi tecnici in indirizzo ad un utilizzo consapevole di questo strumento, cui si deve ricorrere solo in presenza di effettive esigenze di tutela, complementari a quelle soddisfatte dal vincolo diretto; da intendersi, nella sua estensione areale e nella sua incidenza sul diritto di proprietà, nei limiti imposti dall'ordinamento, che vuole privilegiare misure vincolistiche capaci di bilanciare l'interesse pubblico e quello privato, al quale deve essere arrecato il minimo sacrificio possibile, in modo proporzionale all'importanza del bene sotto il profilo scientifico e sotto il profilo del suo utilizzo quale risorsa di sviluppo per la comunità.

Quanto al servizio tecnico-scientifico chiamato a pronunciarsi, in via principale, sui progettati interventi da realizzarsi nelle aree sottoposte a vincolo indiretto, esso deve essere individuato proprio in base al rapporto di complementarità richiesto ad *substantiam* tra il bene culturale protetto e la sua fascia di protezione. Per questo motivo, se la motivazione del vincolo diretto è di tipo archeologico, la trattazione dell'eventuale vincolo indiretto è del servizio per i beni archeologici; se invece è di tipo architettonico, la competenza relativa si attesta al servizio per i beni architettonici.

Resta salva la facoltà dei soprintendenti, nello spirito dell'organizzazione interdisciplinare delle soprintendenze, di acquisire il preventivo avviso anche di altri servizi dell'istituto. Anche riguardo alla funzione di conservazione, il Codice interviene in chiave di innovazione e semplificazione.

L'articolo 30 stabilisce per la prima volta l'obbligo di conservare il patrimonio culturale da parte di tutti i soggetti cui appartengono i beni che lo compongono.

A questa importante petizione di principio si accompagna la previsione di interventi conservativi di tipo volontario e di quelli imposti.

Gli interventi conservativi volontari (articoli 31, 35-37), posti in essere dal proprietario, possessore o detentore del bene dichiarato di interesse culturale, sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del soprintendente. Quest'ultimo, a richiesta dell'interessato, si pronuncia anche sull'ammissibilità dell'intervento al sostegno finanziario pubblico, il quale, come in passato, si articola in un contributo alla spesa, di percentuale variabile a seconda dell'importanza dell'intervento e della sua possibile pubblica fruizione, ovvero in un contributo in conto interessi sui mutui concessi dagli istituti di credito all'interessato, e che viene erogato all'istituto mutuante, previa convenzione con l'Amministrazione.

Tra le novità, va sottolineato che la quantificazione del contributo alla spesa deve tenere conto degli altri eventuali contributi o benefici accordati da enti pubblici o privati per l'intervento. Gli interventi conservativi imposti sono disciplinati in conformità alle norme dell'abrogato testo unico.

Parimenti confermata la fattispecie dell'accesso al pubblico dei beni mobili e degli immobili oggetto di interventi conservativi, oggi regolata dall'articolo 38 del Codice, secondo cui, dopo che è stato eseguito un intervento conservativo imposto, cioè a carico della Regione, ovvero un intervento conservativo volontario, assistito dal contributo finanziario della Regione, il bene recuperato, di interesse culturale, deve essere reso accessibile al pubblico.

Il Codice ha peraltro correttamente aggiunto che la convenzione che regola gli orari di apertura va resa pubblica, onerando in tal senso il soprintendente di trasmetterne copia al comune interessato.

Una figura nuova è quella del comodato di beni culturali, che nel vecchio sistema era limitato al deposito – a titolo oneroso, e dunque poco praticabile – dei soli beni archivistici ed ora è esteso a tutte le ipotesi. L'articolo 44 del Codice, come applicabile nella Regione siciliana, consente ai direttori dei musei, gallerie e biblioteche e ai soprintendenti, di ricevere in comodato, previo assenso del dirigente generale, beni culturali mobili di proprietà privata allo scopo di consentire la loro migliore pubblica fruizione. Il comodato dura 5 anni e si intende prorogato tacitamente in caso di mancata disdetta o risoluzione consensuale.

Presupposti per accettare il bene in comodato sono:

- accertare il particolare pregio del bene;
- accertare la legittimazione del comodante: il Codice richiede infatti che egli sia il "proprietario" del bene concesso in comodato e non adopera anche i termini, che pure altrove usa, di "possessore o detentore";
- accertare, nel solo caso che il comodante sia un ente pubblico, l'avvenuta costituzione di una polizza assicurativa a garanzia del valore del bene concesso e dell'impegno ad assumere le spese

eventuali di conservazione. Nel caso di beni di proprietà privata, questi costi sono invece totalmente a carico dell'Assessorato.

La presente circolare sostituisce ogni altra precedente disposizione e sarà disponibile sul sito www.regione.sicilia.it/beniculturali.

BANDI ED AVVISI DI GARA

Comunicato dell'Assessorato dei Lavori Pubblici

[G.U.R.S. 24-03-2006, N. 15]

Comunicato relativo al Decreto n. 84/Gab del 17 maggio 2005 e alla Legge Regionale n. 16 del 29 novembre 2005 in riferimento alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

Come previsto dalla Legge Regionale n. 16 del 19 novembre 2005 all'articolo 29, comma 6, che dispone testualmente: "...qualunque sia l'importo dei lavori, i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici..." e così come già determinato nel Decreto n. 84/Gab del 17 maggio 2005, che dispone la nomina del responsabile per la pubblicazione dei bandi presso l'albo pretorio regionale nel sito dell'Osservatorio (www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it); tale responsabile procedendo all'associazione con la stazione appaltante potrebbe non trovare censita la stessa stazione appaltante in quanto in attesa di riconoscimento dal sistema nazionale dell'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze. Per quanto suddetto si precisa che:

- i termini di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara presso il sito dell'Osservatorio dei lavori pubblici per le stazioni appaltanti che al momento non sono riconosciute dall'anagrafe tributaria, sono sospesi sino ad avvenuta verifica da parte dell'anagrafe stessa.

L'avvenuta verifica verrà comunicata dall'autorità lavori pubblici all'indirizzo email appositamente creato secondo le procedure del Decreto n. 84/Gab 2005.